



Tribunale Ordinario di Ferrara

SEZIONE

[REDACTED] UDIENZA

N. R.G. [REDACTED]/2021

Il Giudice Alessandra De Curtis, letto il ricorso depositato in data [REDACTED] e iscritto in data 30/03/2021, visti gli artt. 669-*bis* e ss. cod. proc. civ., ritenuta allo stato la sussistenza dei presupposti per l'emissione di provvedimento [REDACTED], alla luce del termine di scadenza fissato per l'inoltro della domanda di partecipazione alla procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, fissato per il 22 aprile 2021 (v. doc. 8 e doc. 9), e del tenore dell'art. 7 comma 7 D.M. n. 640/2017, il quale non contempla tra le ipotesi di riconoscimento del servizio come prestato solo di fatto e non di diritto quella di un errore nell'attribuzione del punteggio (per altro servizio prestato) riferibile alla scuola e non all'aspirante (v. doc. 7);

P.Q.M.

dispone, previa disapplicazione del decreto del 1.2.2021 del Dirigente Scolastico dell'IIS [REDACTED] - [REDACTED], che il servizio scolastico effettivamente prestato da [REDACTED] in forza del contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. [REDACTED] del 7.10.2020 in qualità di collaboratore scolastico, venga considerato ai fini della sua partecipazione alla procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA come prestato non solo di fatto ma anche di diritto;

[REDACTED]